

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DELLA DE.C.O. LUCCA
“DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE”

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'Art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e del vigente Statuto Comunale, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e promuovere le tipicità locali, le eccellenze naturali, culturali e storiche che caratterizzano il territorio comunale.
2. Il presente Regolamento ha per oggetto la promozione, diffusione e valorizzazione dei saperi, delle tradizioni, delle produzioni, dei prodotti, delle iniziative, delle manifestazioni e attività locali che costituiscono una risorsa dal valore economico, culturale e turistico e che sono al contempo uno strumento di promozione dell'immagine della città.
3. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, l'amministrazione comunale intende valorizzare il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali della lucchesia.

Art. 2 - Iniziative comunali

1. In particolare, l'azione del Comune è finalizzata:
 - alla massima divulgazione, mediante gli strumenti a sua disposizione, delle disposizioni previste dal presente Regolamento, individuando le forme più idonee di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento;
 - alla ricerca e individuazione, nell'ambito del territorio comunale, di saperi, produzioni, tradizioni, prodotti, iniziative, manifestazioni e attività locali originali e caratteristiche che, a motivo della loro particolarità, della rilevanza e della loro storia, siano meritevoli di evidenza pubblica e, quindi, della conservazione e promozione attraverso l'inserimento nel registro della De.C.O.;
 - all'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca finalizzata allo studio della storia dei saperi e del patrimonio culturale locale, nell'intento di promuovere e valorizzare rievocazioni storiche e manifestazioni ripetute di anno in anno, che costituiscono un bagaglio culturale da preservare e tramandare e che rappresentano risorse capaci di mettere in atto processi di sviluppo e turismo locali e sostenibili;
 - alla promozione e all'eventuale sostegno, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente per la concessione di contributi, di iniziative esterne che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento e che siano organizzate da organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia, tutela e promozione della tradizione culturale locale;
 - al contributo per la creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura creativa, produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo per la valorizzazione della città.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento, i termini “tipico” e “tradizionale” qualificano l'oggetto della De.C.O. e si riferiscono al suo legame stretto con il territorio comunale, sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.
2. Per prodotto locale si intende il prodotto agroalimentare derivante da attività agricola, zootecnica, o da lavorazione e trasformazione degli stessi, così come prodotti artigianali, ottenuti secondo modalità consolidate nei costumi e nelle consuetudini locali, anche tenendo conto di sviluppi e aggiornamenti tecnici succedutisi nel tempo.

3. I termini saperi, tradizioni, produzioni, prodotti, iniziative, manifestazioni e attività locali si riferiscono a tutte le possibili iniziative che possano formare oggetto della De.C.O. Lucca e sono, di seguito, contenuti nelle tre definizioni: saperi, produzioni, attività locali.
4. Attraverso la De.CO. Lucca si attesta la tipicità di un determinato sapere, attività o prodotto sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio, nonché quale strumento promozionale dell'Amministrazione.
5. Attraverso l'attribuzione della De.C.O. Lucca, il Comune e i soggetti proponenti intendono conservare nel tempo il patrimonio culturale e le tradizioni che qualificano la comunità locale.

Art. 4 - Istituzione della De.C.O. Lucca

1. Per dimostrare lo stretto e inscindibile legame storico e culturale dei saperi, delle produzioni e delle attività locali con il territorio comunale e per creare altresì un valido ed efficace strumento di promozione, con il presente Regolamento viene istituita la De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine" e vengono altresì individuate le relative modalità di attribuzione e diffusione della stessa.
2. Le De.C.O. sono così individuate e classificate:
 - Primo gruppo:* su un prodotto tipico, un prodotto alimentare o agroalimentare, una ricetta, una festa, un terreno legato alle attività agroalimentari.
 - Secondo gruppo:* su tradizioni, iniziative, manifestazioni e altre tipologie di attività locali (intese anche come attività imprenditoriali).
 - Terzo gruppo:* le De.C.O. multiple, che riguardano situazioni multiple o aggregate come ad esempio la De.C.O. sulla pasticceria etc.
3. Attraverso la De.C.O. si mira a:
 - conservare nel tempo i saperi, le produzioni e le attività locali che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura tradizionale locale;
 - tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale ed i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
4. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità e/o di certificazione, ma uno strumento di promozione, diffusione e valorizzazione che attesta il legame dei saperi, produzioni, attività locali con il territorio comunale.
5. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Lucca e qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 5 - Istituzione del registro De.C.O.

1. Viene istituito, presso la competente struttura comunale, un registro pubblico per i saperi, le produzioni e le attività locali del territorio del Comune di Lucca che ottengono la De.C.O.
2. L'iscrizione nel registro vale a rafforzare il legame territoriale e la tipicità dei saperi, dei prodotti e delle attività locali, così come stabilito in ciascuna scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento, le voci individuate all'Art. 4, comma 2 del presente Regolamento, accomunate dalle loro caratteristiche di tipicità territoriale e locale, dall'interesse culturale, nonché dal loro legame storico e/o culturale con il territorio e che, per tali motivi, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
4. Nello stesso registro sono altresì annotate le imprese agricole, artigianali e commerciali, che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro saperi, produzioni e attività locali, in quanto rispondenti alle indicazioni della scheda descrittiva. Le imprese che possono ottenere l'annotazione sono quelle che hanno sede legale nell'ambito del Comune di Lucca e quelle la cui attività inerente la De.C.O. insista in ambito comunale.
5. Il registro riporta gli estremi della delibera comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni: l'iscrizione può essere concessa per le tipologie dei saperi, delle produzioni e delle attività locali, così come indicati all'Art. 4.
6. Su proposta della commissione comunale di cui all'Art. 8, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità dei criteri previsti dal presente Regolamento e secondo la relativa scheda identificativa.

7. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti e una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per prodotti diversi.
8. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo digitale con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6 - Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. Lucca

1. I saperi, le produzioni e le attività che si fregiano della De.Co. Lucca devono essere prodotti, devono svolgersi o comunque essere strettamente legati all'ambito del territorio comunale ed essere direttamente collegati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. Per quello che riguarda i prodotti e le produzioni alimentari e agroalimentari, le preparazioni gastronomiche e le ricette, la De.C.O. può essere riconosciuta se le materie prime e i processi utilizzati sono quelli previsti dagli usi e dalle tradizioni locali e se realizzate nel rispetto della normativa vigente, sia europea che nazionale, regionale e locale; ciò non esclude che, in base alla specifica tradizione, una o più delle materie prime possano essere solo in parte originari del territorio comunale: a tal fine fanno fede, come previsto all'Art. 7 comma 4, i documenti scritti e/o le testimonianze orali prodotte dal richiedente.
3. Lo stretto legame con il territorio, la tipicità e particolarità dei saperi, delle produzioni e delle attività locali che si intendano iscrivere nel registro De.C.O. può essere attestata, come previsto dall'Art. 7 comma 4, con qualunque documento che riporti notizie sugli stessi, oppure con usi o consuetudini non scritte ma comprovate, praticate e diffuse a livello comunale.

Art. 7 – Procedura per l'attribuzione della De.C.O. Lucca

1. Le segnalazioni inerenti i saperi, le produzioni e le attività locali da iscrivere nel registro De.C.O. possono essere avanzate da qualunque soggetto ritenga opportuno promuoverle e, d'ufficio, possono essere segnalate dal Comune stesso, che attiva le conseguenti verifiche ed informa i soggetti interessati.
2. Agli stessi fini, il Comune può, in linea con l'Art. 2, promuovere direttamente apposite ricerche avvalendosi anche di esperti qualificati.
3. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione nel registro De.C.O. di cui all'Art. 5 ed approvata la relativa scheda identificativa.
4. I soggetti interessati ad ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O. presentano al Comune formale richiesta scritta, secondo il modello allegato al presente Regolamento, corredata da una adeguata documentazione diretta ad evidenziare le caratteristiche dei saperi, delle produzioni e delle attività locali, con particolare riferimento – laddove necessario - a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:
 - il nome;
 - l'area geografica di produzione/realizzazione/localizzazione (che dovrà comprendere il territorio del comune di Lucca);
 - per i prodotti e le produzioni, in particolare, il metodo di lavorazione, conservazione e stagionatura, consolidato nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti, i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, la stagionatura, il condizionamento e l'imballaggio e, infine, la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;
 - elementi attinenti la storia e la tradizione dei saperi, delle produzioni e delle attività locali, dimostrabili sia attraverso documentazione scritta sia attraverso testimonianze orali e, qualora possibile, la data a cui far risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto, della ricetta, o l'inizio di una determinata tradizione/manifestazione/attività.
5. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite o integrate dal Comune attraverso specifiche ricerche.
6. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa interessata all'iscrizione nel registro De.C.O., è disposta anche l'iscrizione dell'impresa stessa.

7. La richiesta di iscrizione al registro De.C.O. dovrà essere spedita dall'interessato da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla PEC del Comune di Lucca comune.lucca@postacert.toscana.it.
8. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro delle De.C.O. si pronuncia, di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati e salvo tempi maggiori necessari per esaminare più domande nella stessa riunione, la Commissione di cui all'Art. 8 comma 3.
9. Ai fini delle valutazioni di competenza la Commissione, avvalendosi della Polizia municipale, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature e impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
10. La Commissione di cui all'Art. 8 comma 3, sulla base della documentazione a corredo della richiesta di iscrizione e degli altri elementi informativi raccolti, verifica se i saperi, le produzioni e le attività locali segnalati hanno le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisponde, per ogni iscrizione, una scheda identificativa.
11. Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
12. L'accoglimento della richiesta è comunicato al soggetto interessato, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo. Alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa e il modello del logo.
13. Anche l'eventuale decisione negativa è di competenza della Giunta comunale, che dovrà congruamente motivare la propria scelta.
14. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.
15. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa.

Art. 8 - La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali.
2. Il responsabile della struttura di cui al comma 1 è il dirigente del settore, che è anche il responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente Regolamento e cura altresì la tenuta del registro di cui all'Art. 5.
3. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione, composta da un massimo di 11 (undici) componenti, nominata dalla Giunta comunale e presieduta dal Sindaco (o suo delegato), dal Dirigente del settore competente (o suo funzionario delegato), da rappresentanti locali del settore agro-alimentare artigianale (due), commerciale (due), agricolo (tre) e gastronomico (uno designato da Slow Food), industriale (uno), designati dalle associazioni di categoria artigianali, commerciali, agricole, industriali locali e da Slow Food.
5. A supporto del lavoro della commissione, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
6. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo, ma continua ad essere operativa fino alla nomina della nuova Commissione.
7. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti e decide a maggioranza semplice degli intervenuti.
8. Per quanto non disciplinato diversamente dal presente Regolamento, si rinvia ai Regolamenti comunali e alle norme del Codice Civile.
9. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della struttura organizzativa competente.
10. Non è previsto alcun compenso per nessuno dei componenti, né interni né esterni, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 9 - Le tutele e le garanzie

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i saperi, le produzioni e le attività locali iscritti nel registro di cui all'Art. 5, verrà adottato un apposito logo identificativo a colori.
2. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni territoriali riguardanti i saperi, le produzioni e le attività locali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli Artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 10 - Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti le quali, allo stesso tempo, costituiscono un limite rispetto alle discipline dalle stesse previste.
2. Per le finalità di cui sopra il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative, organizza e coordina attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

Art. 11 – Controlli

1. Ogni violazione segnalata o rinvenuta dalla commissione comporta la decadenza dal diritto di utilizzo del logo e la cancellazione dal registro di cui all'Art. 3.
2. Costituiscono cause di decadenza dalla De.C.O., fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - l'uso difforme o improprio o l'abuso nell'utilizzazione del logo De.C.O. Lucca, accertato dal Comune in forma ripetuta e debitamente contestato, avverso il quale l'utilizzatore non intenda procedere all'adeguamento;
 - l'accertata non corrispondenza del sapere, della produzione o dell'attività locale alla relativa scheda identificativa prodotta in fase di richiesta di iscrizione nel registro;
 - il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
 - l'accertata perdita dei requisiti richiesti.

Art. 12 - Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla deliberazione consiliare di approvazione.